

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Roma, 30-03-2020
Messaggio n. 1416

OGGETTO: Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Rilascio procedure

Con il presente messaggio si comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.

Si è altresì provveduto ad adeguare le informative presenti nella procedura per l'acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

L'identificazione puntuale dei potenziali destinatari dei benefici e anche degli eventuali motivi di esclusione è contenuta nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate di cui al presente messaggio, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

Per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto, ossia:

- tramite il **portale web dell'INPS**, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi":

- selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata";

- selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il **Contact center integrato**, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda che eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN").

In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN"), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele